

MODIFICA ARTICOLI 134/141 DEL RTAA

Comunicato N. 040 del 21 novembre 2018

Il C.F. del 25 ottobre u.s. ha deliberato la modifica degli art. 134 e 141 del RTAA come segue:

Art. 134

Può essere concessa l'autorizzazione alla presenza in gara a moto e/o scooters con cilindrata minima 125 cc. I conducenti delle moto, tesserati e non, svolgeranno i compiti organizzativi che saranno loro affidati dal Direttore di Corsa.

I servizi di Moto Giuria, Radiocorsa, Foto/Video, Moto Lavagna, Moto Cambio Ruote, Moto Rifornimento e Moto Direttore di Corsa dovranno essere svolti esclusivamente da Motostaffette e/o Scorte Tecniche abilitate e tesserate come tali.

Art. 141

I conducenti delle auto e delle moto al seguito delle corse, oltre al rispetto delle precedenzae indicate dagli articoli 139 e 140, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

a) procedere sul lato destro della strada, salvo che al momento del sorpasso dei corridori che deve essere autorizzato dalla Giuria, nelle gare nazionali ed internazionali, dal Direttore di Corsa o in sua assenza da un Componente del Collegio di Giuria, nelle gare regionali, ed effettuato con l'adozione dei necessari criteri di prudenza.

Inoltre, per svolgere nel modo migliore il proprio ruolo, in determinati momenti della gara è concesso ai motoveicoli di circolare sul lato sinistro della strada;

b) occupare sempre una posizione di almeno 100 metri prima della testa dei corridori;

c) non intromettersi fra due gruppi di corridori fino a quando non siano separati da almeno un minuto e solo dopo specifica autorizzazione;

d) superare con tempismo e con la necessaria velocità, per non costituire alcun vantaggio per i corridori superati;

e) non sorpassare per alcun motivo i corridori negli ultimi 10 km;

f) manifestare il proprio intendimento di procedere al sorpasso lanciando segnali alternati ai preposti alla direzione della corsa.

Il Presidente Commissione Strada-Pista

(Ruggero Cazzaniga)